

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Oggetto: Atto di indirizzo per il recupero funzionale delle aree inserite nel Piano Provinciale delle attività estrattive della Provincia di Brescia nell'ambito dell'ATEg 24.

Con riferimento all'art. 44 del Regolamento del C.C:

- considerati i rimandi legislativi all'art. 5 del D.P.R. 477/98, al D.P.R. 400/2000, agli artt. 14 e 14bis della L. 241/90, all'art. 97 della L.R. 12/05, che regolamentano distintamente procedimento e progetto comportanti la variazione di strumenti urbanistici, nonché le modalità ed i presupposti dell'attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e della Conferenza dei Servizi,

- richiamato, in particolare, ciò che viene stabilito dall'art. 5 del D.P.R. 477/98, ovvero che condizione imprescindibile, affinché l'istanza non venga immediatamente rigettata, è la mancanza o l'insufficienza di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi;

- considerato che il P.R.G. in vigore prevede aree destinate o destinabili a nuovi insediamenti produttivi (in prossimità della zona cave ATEg 24, due aree per una estensione di circa 210 mila mq, ed in altre zone della città, per ulteriori 150 mila mq. circa),

- considerato che l'art. 5 cit. fa esplicito riferimento ad una eventuale situazione di carenza od insussistenza di aree produttive, e che in ogni caso si rende obbligatoria una ricognizione delle aree produttive già previste dal PRG, operata ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 477/98,

- rilevato che in sede istituzionale non possono essere assunte a parametro decisionale della Amministrazione valutazioni di natura strettamente economica, riguardanti eventuali vantaggi acquisiti nell'ambito di una compravendita tra i singoli operatori, e che una tale impostazione configurerebbe per l'Amministrazione il venir meno di un principio di imparzialità, oltre che l'introduzione di una impropria disparità di trattamento nei confronti degli altri operatori economici, interessati all'acquisto di aree produttive messe a disposizione, a condizioni calmierate, sulla base degli strumenti urbanistici in vigore ed in preparazione,

- considerata la mancanza di una adeguata consultazione, indispensabile per un intervento così rilevante (sotto vari profili, anche di carattere viabilistico ed ambientale), sia dei livelli circoscrizionali che sovracomunali, come previsto dal PTCG per quanto riguarda il ruolo riconosciuto ai "sistemi urbani",

- rilevato che, in ogni caso, è in fase di definizione in tempi brevi il futuro P.G.T. e che il nuovo polo logistico, proposto da un gruppo importante ed affermato come Italgros, è meritevole della massima attenzione per le rilevanti implicazioni di carattere aziendale, produttivo ed occupazionale, quindi meritevole di un impegno dell'Amministrazione volto a favorire una positiva soluzione,

- considerato che è necessario assicurare rigosità di procedura che non esponga la Amministrazione ad un rischio di deroghe che possono incrinare il criterio di imparzialità, una corretta logica di programmazione urbanistica ed una parità di condizioni tra operatori,

il Consiglio Comunale,

in base alle considerazioni sopra richiamate rileva una mancanza o, quantomeno, una carenza di presupposti di legittimità e di merito, in ogni caso, una mancanza di adeguate giustificazioni a sostegno di una tale procedura e ritiene che l'argomento in oggetto, non debba trattarsi in questa seduta di C.C. e che debba venir rinviato alla Commissione Consiliare di competenza per ulteriori approfondimenti.

Claudio Bragaglio
Consigliere Comunale

Brescia, 27 febbraio 2009